

N. 1077

DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa del senatore DE POLI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MARZO 2024 Disposizioni per la messa a dimora di un albero per ogni residente centenario

Onorevoli Senatori. – Il senso di comunità è un valore profondamente radicato nella cultura e nel tessuto sociale del nostro Paese, caratterizzato da una forte tradizione di mutualismo e solidarietà, secondo i canoni di una sensibilità collettiva che non è soltanto un retaggio del passato, ma un pilastro su cui costruiamo ogni giorno il futuro.

La Costituzione invera l'essenza di questo valore condiviso e si spinge più oltre quando riconosce che la realizzazione personale non si compie in isolamento, bensì all'interno delle formazioni sociali – famiglie, comunità, associazioni – nelle quali la solidarietà diventa pratica quotidiana.

Vi è un principio di interdipendenza tra l'individuo e la società che riflette il nodo tra i diritti inviolabili come fondamento della dignità umana e la solidarietà come espressione della responsabilità collettiva verso il benessere comune. I doveri di solidarietà politica, economica e sociale divengono manifesto di una convivenza basata su un patto sociale di reciproco sostegno e condivisione.

L'incontro tra le generazioni ha un ruolo cruciale nel processo di costruzione dell'identità comunitaria, che emerge dalla sintesi delle esperienze e dal riconoscimento dell'altro. La legislazione, a tutti i livelli, ha il compito di preservare la possibilità che questo equilibrio continui a sorreggere ed esprimere la nostra società e di promuoverne la coesione.

La trasmissione di valori, esperienze e sapere tra le persone anziane e le nuove generazioni è fondamentale per la costruzione di comunità resilienti e aperte al futuro, può essere strumento di nuove consapevolezze, apprendimenti continui, gestione e neutralizzazione di conflitti anche aspri.

Tenerlo a mente ci consente anche di intercettare le direttrici di una rivoluzione demografica senza precedenti nella nostra storia: in Italia, infatti, circa un terzo della popolazione ha più di sessantacinque anni. Rispetto all'inizio del nuovo millennio, il numero dei centenari è più che triplicato. Nel 2021 i dati ISTAT rilevavano la presenza di 17.771 centenari; oggi sono oltre 20.000, in aumento sia in termini assoluti che relativi alla popolazione totale.

L'aumento dei centenari, oltre a rappresentare una sfida per i sistemi sanitari e di assistenza, offre anche una preziosa opportunità per valorizzare l'invecchiamento attivo e il contributo che le persone anziane possono continuare a offrire alla società. I centenari sono testimoni viventi di un secolo di cambiamenti storici, sociali e culturali dai quali è nata la Repubblica e il loro esempio di longevità attiva e di partecipazione alla vita comunitaria rappresenta un modello da proteggere. Poter invecchiare è un privilegio e una meta della società.

Questo testo presenta una proposta legislativa innovativa e simbolica che unisce il rispetto e la celebrazione della vita umana con la cura e la valorizzazione dell'ambiente.

La proposta incoraggia le amministrazioni locali a mettere a dimora un albero per ogni residente centenario (articolo 1), in attuazione degli indirizzi definiti dagli strumenti di pianificazione, programmazione e gestione degli spazi verdi urbani ed extraurbani.

Alle regioni e alle province autonome è demandato il compito di disciplinare la tipo-

logia delle essenze arboree da destinare alle finalità di cui all'articolo 1, avvalendosi anche del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri (articolo 2).

Si introduce, inoltre, un sistema di riconoscimento per i comuni che partecipano attivamente a questa iniziativa, attraverso l'iscrizione in un elenco speciale presso il Ministero dell'interno, con l'intento di offrire visibilità agli sforzi delle amministrazioni (articolo 3).

I comuni sono ulteriormente incentivati a integrare gli interventi di messa a dimora

degli alberi in progetti più ampi di rigenerazione urbana e ambientale (articolo 4), proponendo come stimolo premialità finanziarie, per una pianificazione urbana sostenibile, che concorra a migliorare la qualità della vita e dell'ambiente.

La proposta intende offrire un esempio concreto di come politiche ambientali possano essere integrate con la valorizzazione sociale, promuovendo un modello di sviluppo sostenibile che celebri la vita umana e tuteli il patrimonio naturale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di promuovere il valore sociale della solidarietà e dell'incontro tra le generazioni, in attuazione degli indirizzi definiti dagli strumenti di pianificazione, programmazione e gestione degli spazi verdi urbani ed extraurbani, i comuni mettono a dimora nel proprio territorio un albero per ogni residente centenario.

Art. 2.

1. Le regioni a statuto ordinario, nell'ambito delle proprie competenze, avvalendosi anche del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, disciplinano la tipologia delle essenze da destinare alla finalità di cui alla presente legge. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono attraverso i propri uffici competenti.

Art. 3.

- 1. I comuni che realizzano gli interventi di cui all'articolo 1 sono iscritti in un apposito elenco istituito presso il Ministero dell'interno, tenuto anche in forma telematica.
- 2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno adotta le disposizioni per l'attuazione del comma 1.

Art. 4.

1. Per i comuni che includono gli interventi di cui all'articolo 1 in processi di ri-

generazione urbana e ambientale possono essere introdotte clausole di premialità nell'erogazione delle risorse delle regioni, delle province autonome ed europee.

2. Le regioni e le province autonome, nell'ambito delle proprie competenze, individuano i criteri per la determinazione delle premialità con propri provvedimenti.

Art. 5.

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.